



18883/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

DIVISIONE

IMMOBILIARE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele CORONA - Presidente -

R.G.N. 6744/02

Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -

Cron. 18883

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Rep. 4002

Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -

Ud. 22/12/04

Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

B.M.G.

elettivamente

domiciliata in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50,

presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che la

difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

B.S.

elettivamente domiciliato in

ROMA VIA C POMA 2 B6, presso lo studio dell'avvocato

MASSIMO LEONARDI, che lo difende, con procura speciale

rep.n. 37912 del Notaio Dott. Raffaele CASERTANO in Roma

del 2/2/04; in sostituzione dell'av. Luca Ricci,

- controricorrente -

CONTINENTALE
UNIFICATO



2004

2036



avverso la sentenza n. 1013/01 della Corte d'Appello
di ROMA, depositata il 21/03/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/12/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo
MAZZACANE;

udito l'Avvocato LOMBARDI Massimo, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

11



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.12.1991 S.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la propria moglie G.B. e, premesso che lo stesso Tribunale con sentenza del 30.4.1991 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, chiedeva dichiararsi lo scioglimento della comunione relativamente all'immobile sito in Roma, via , oggetto di comproprietà in parti uguali, con conseguente assegnazione in natura a ciascuno dei comunisti della quota di relativa spettanza -

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda; in via subordinata chiedeva accertarsi la indivisibilità del bene.

Con sentenza del 18.11.1998 l'adito Tribunale dichiarava sciolta la comunione assegnando l'immobile per l'intero al B. , che condannava a corrispondere alla B. la somma di lire 175.296.000 quale valore della quota di sua spettanza.



A seguito di impugnazione da parte della
B. cui resisteva il B. che
proponeva appello incidentale, la Corte di
Appello di Roma con sentenza del 21.3.2001
rigettava entrambi gli appelli e compensava
interamente tra le parti le spese di entrambi
i gradi di giudizio.

La Corte territoriale, per quanto ancora
interessa in questa sede, riteneva infondata
la censura dell'appellante principale
secondo cui il giudice di primo grado,
nell'attribuire il suddetto immobile al
B., aveva trascurato la circostanza
che la B. era già assegnataria di
tale immobile, costituente la casa coniugale,
in virtù della menzionata sentenza del
Tribunale di Roma che aveva pronunciato la
separazione personale dei coniugi; invero il
giudizio di separazione personale dei coniugi
aveva un oggetto autonomo e diverso da quello
presente relativo allo scioglimento della
comunione, cosicché ogni questione relativa
alla assegnazione dell'alloggio quale casa
coniugale avrebbe dovuto essere proposta con
l'impugnazione della sentenza del Tribunale

u



di Roma del 9.11.1998 che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.

Il Giudice di Appello poi rilevava la tardività della domanda di assegnazione ex art. 720 c.c. formulata dalla B. solo nella comparsa conclusionale, tardività correttamente rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, attesa la natura perentoria dei termini cui sono soggette le domande e le eccezioni.

Infine la Corte territoriale evidenziava che il B. in sede di procedimento di inibitoria ex art. 351 c.p.c. si era dichiarato favorevole alla assegnazione dell'intero cespite alla B., e che peraltro quest'ultima aveva dichiarato di non poter far fronte in tempi brevi al pagamento del conguaglio in favore dell'ex coniuge.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui il B. ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 6 n. 6 della l. 1.12.1970 n. 898, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il giudizio di separazione personale dei coniugi intercorso tra le parti si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato che aveva assegnato la casa coniugale alla B. ; aggiunge inoltre che il giudice di appello, nel ritenere che la questione relativa all'assegnazione dell'appartamento quale casa coniugale avrebbe dovuto essere proposta con l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma del 9.11.1998 che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, non ha tenuto conto che avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21.4.2000 che aveva rigettato il gravame avverso la sopra menzionata sentenza del Tribunale di Roma, l'esponente aveva proposto ricorso per Cassazione iscritto al n. 6533/2001 sul quale



non era ancora intervenuta una decisione;

la ricorrente rileva quindi che la precedente sentenza che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale alla

B. fa ancora stato e che comunque si impone quantomeno la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di questa stessa Corte sul ricorso sopra richiamato.

Infine la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha ignorato l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata a garantire tra l'altro l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge più debole.

La censura è infondata.

Il Giudice di Appello ha evidenziato la diversità e l'autonomia del giudizio di separazione personale tra coniugi rispetto al presente giudizio ed ha aggiunto che ogni questione relativa alla assegnazione dell'alloggio quale casa coniugale avrebbe dovuto essere proposta con impugnazione



specifica avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.

Tale impostazione è corretta, posto che l'assegnazione della casa familiare nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi o anche di quello divorzile è vicenda estranea al presente giudizio -

Invero l'assegnazione della casa familiare da parte del Giudice della separazione personale dei coniugi o del giudice del divorzio si pone come provvedimento accessorio alla pronuncia di separazione personale o a quella di scioglimento del vincolo matrimoniale, tenendo a regolare i rapporti tra le parti con riferimento alla utilizzazione dell'immobile dove essi avevano vissuto in regime di convivenza ed esauendo quindi i suoi effetti in tale contesto, senza alcun riflesso sulla proprietà del bene; giova a tale ultimo proposito osservare che invero il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito



del procedimento di separazione personale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo di un diritto di natura personale (Cass. 22.11.1993 n. 11508; Cass. 18.8.1997 n. 7680).

Da tali considerazioni si deduce chiaramente che l'oggetto del presente giudizio, riguardante lo scioglimento della comunione tra le parti avente ad oggetto un immobile che era stato utilizzato in regime di convivenza come casa coniugale, è del tutto autonomo rispetto sia al giudizio di separazione personale dei coniugi che al giudizio di divorzio; invero lo scioglimento della comunione è regolato esclusivamente dalle norme dettate dal Codice Civile in materia di divisione, senza quindi che in proposito possa avere alcuna incidenza un pregresso provvedimento di assegnazione della casa familiare all'una o all'altra delle parti.



Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli articoli 184 e 345 c.p.c. e 720 c.c., censura la sentenza



impugnata per aver ritenuto tardiva la domanda di assegnazione ai proprietari ex art. 720 c.c. formulata dalla B. soltanto nella Comparsa Conclusionale depositata nel giudizio di primo grado; in proposito la ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di divisione di un immobile non divisibile la richiesta di attribuzione dell'immobile per intero con eventuale addebito dell'eccedenza in valore costituisce solo una modalità di attuazione della divisione, con la conseguenza che tale domanda, anche se avanzata per la prima volta in appello, non costituisce una domanda nuova, ma si risolve in una specificazione di quella, comune a tutte le parti, rivolta a porre fine allo stato di comunione.

La censura è infondata.

Invero, pur dovendosi aderire all'indirizzo consolidato di questa Corte sopra richiamato con riferimento alla proponibilità per la prima volta anche ^{NEL} (su) giudizio di appello della richiesta di attribuzione di un intero immobile ai sensi dell'art. 720 c.c. sul

ll



presupposto della sua indivisibilità (vedi tra le più recenti pronunce in tal senso Cass. 28.3.1995 n. 3672; Cass. 2.6.1999 n. 5392), deve peraltro rilevarsi che la ricorrente non ha censurato l'ulteriore affermazione del Giudice di Appello secondo cui il B. , in sede di procedimento di inibitoria^A ex art. 351 c.p.c., si era dichiarato favorevole alla assegnazione dell'intero cespite alla B. , la quale peraltro aveva esplicitamente dichiarato di essere nella materiale impossibilità di far fronte in tempi brevi al pagamento del conguaglio in favore della controparte.

Tale rilievo è decisivo in quanto la richiamata statuizione, evidenziando la mancanza di una condizione necessaria all'accoglimento della domanda della B. per l'assegnazione in suo favore della proprietà dell'immobile per cui è causa (ovvero l'offerta del pagamento del conguaglio alla controparte), si configura come una ragione autonomamente idonea a sorreggere la decisione impugnata.



Il ricorso deve quindi essere rigettato;

ricorrono giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di
giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa
interamente tra le parti le spese di
giudizio.

Così deciso in Roma il 22.12.2004.

Il Presidente

Il Relatore

IL CANCELLIERE C1
Valeria Neri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 SET. 2005
Roma IL CANCELLIERE C1